

Libertà costituzionale, Ordine dei Giornalisti e diritto di parola

Manifesto e analisi sistemica per l'autorialità indipendente

di *Salvatore Martino*

Versione integrale e definitiva — Febbraio 2026

*“Non è la tessera a fare la verità, ma la coerenza tra il fatto e
la parola.*

*Chi scrive in nome della Costituzione non teme il giudizio,
perché abita già la legge più alta.”*

Questo documento si compone di due parti distinte e complementari. La **Parte Prima** è una dichiarazione di principio in prima persona: afferma una posizione, assume responsabilità, rivendica un diritto. La **Parte Seconda** è un'analisi sistemica in terza persona: esamina la gerarchia delle fonti, anticipa gli scenari giurisprudenziali, fonda teoricamente ciò che la prima parte dichiara. Le due parti si leggono insieme: la voce e il fondamento, la posizione e il sistema che la sorregge.

PARTE PRIMA

Dichiarazione di Principio

La posizione dell'autore: diritto, responsabilità, dissenso culturale

Non voglio essere chiamato giornalista. Non rivendico un titolo regolato da una legge ordinaria. Rivendico un diritto sancito dalla Costituzione. Questa dichiarazione iniziale non è un vezzo, ma il presupposto logico e giuridico di una riflessione che intende distinguere ciò che è spesso volutamente confuso: l'esercizio di una libertà fondamentale dall'appartenenza a un ordine professionale. Questo scritto si propone come un'analisi laica e documentata del rapporto tra l'individuo che scrive e l'ordinamento giuridico, con l'obiettivo di affermare la piena legittimità di una voce che sceglie consapevolmente di stare fuori dal perimetro corporativo, senza per questo porsi al di fuori della legge.

1. Il fondamento costituzionale: la pietra angolare

L'articolo 21, primo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana è un monumento di chiarezza: *“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”*

Il termine "**tutti**" è giuridicamente determinante. Non è "i giornalisti", non è "gli iscritti all'albo", non è "i professionisti dell'informazione". È "tutti". La Costituzione, legge fondamentale dello Stato, pone la libertà di manifestazione del pensiero come un diritto soggettivo pubblico primario, riconosciuto a ogni cittadino in quanto tale, a prescindere da titoli, abilitazioni o appartenenze.

La Corte Costituzionale, sin dalla sua prima storica sentenza (n. 1 del 1956), ha qualificato la libertà di espressione come la "*pietra angolare dell'ordine democratico*". Con la sentenza n. 84 del 1969, ha ribadito che la libertà di stampa e di espressione occupa una posizione centrale e prevalente nel sistema dei diritti fondamentali.

La sentenza n. 122 del 1970 ha esteso esplicitamente la tutela dell'art. 21 ai nuovi mezzi di comunicazione e diffusione, compresi quelli non tradizionali. Questo significa che la pubblicazione online — blog, siti personali, piattaforme digitali — rientra pienamente nell'ambito di protezione costituzionale, senza necessità di alcun titolo professionale.

Corte Cost. sentenze n. 1/1956, n. 84/1969, n. 122/1970 — fondamento costituzionale della libertà di espressione estesa ai mezzi digitali.

2. L'Ordine dei Giornalisti: disciplina professionale, non monopolio su un diritto

L'Ordine dei Giornalisti è regolato dalla Legge 3 febbraio 1963, n. 69. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 11 del 1968, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, chiarendo un punto essenziale: l'Ordine disciplina **l'esercizio professionale** del giornalismo, non la libertà di manifestazione del pensiero.

In altre parole, l'iscrizione all'albo è un requisito per chi svolge quell'attività in modo professionale, continuativo e organizzato come rapporto di lavoro dipendente o come libera professione principale. Non è — e non può essere — un titolo abilitante per l'esercizio di un diritto costituzionale che preesiste a qualsiasi legge ordinaria.

Chi confonde questi due piani — la libertà riconosciuta a tutti e la professione regolamentata per alcuni — opera una sovrapposizione giuridicamente infondata. La libertà è ontologicamente precedente. La professione è una modalità organizzativa secondaria. Finché la seconda non invade la prima, il sistema resta costituzionalmente equilibrato.

Corte Cost. n. 11/1968 — distinzione netta tra libertà costituzionale di espressione e disciplina professionale ordinistica.

3. Il diritto di cronaca e di critica: un diritto di tutti, con responsabilità per tutti

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha elaborato principi che si applicano a chiunque diffonda informazioni, a prescindere dall'iscrizione all'Ordine.

3.1 Diritto di cronaca

La Cass. pen., Sez. V, 18 ottobre 1984 n. 5259 ha fissato i criteri che rendono legittimo l'esercizio del diritto di cronaca: verità (oggettiva o putativa) del fatto narrato, interesse pubblico alla sua conoscenza, continenza formale nell'esposizione. La Corte non riserva mai questo diritto agli iscritti all'Ordine, ma lo collega alla funzione informativa in sé. Il diritto di informare non è, e non può essere, un monopolio di categoria.

3.2 Diritto di critica

Diverso — e per la mia attività ancora più rilevante — è il diritto di critica. La Cass. pen., Sez. V, n. 16712/2010 ha stabilito che il diritto di critica non richiede la verità oggettiva del fatto narrato (diversamente dalla cronaca), ma si fonda sulla rilevanza pubblica del tema trattato, sulla correttezza del metodo argomentativo e sulla proporzionalità dell'esposizione rispetto allo scopo. Il giudizio critico, anche severo o non condiviso, è pienamente tutelato in quanto espressione della libertà di pensiero.

Poiché la mia attività consiste prevalentemente in analisi, saggi e opinioni — non in reportage di fatti — il diritto di critica è il principale scudo giuridico applicabile al mio operato.

— *Cass. pen. Sez. V, n. 5259/1984 (diritto di cronaca); Cass. pen. Sez. V, n. 16712/2010 (diritto di critica — non richiede verità oggettiva del fatto).*

4. La diffamazione: responsabilità consapevolmente accettata

È necessario affrontare con franchezza il tema della diffamazione, che rappresenta l'unico vero rischio giuridico concreto per chiunque pubblici, iscritto all'Ordine o no.

L'art. 595 del Codice Penale punisce la diffamazione di chiunque, a prescindere da qualsiasi titolo professionale. L'art. 596-bis estende le disposizioni in materia di stampa. Non esiste alcun privilegio ordinistico in questo ambito: il giornalista iscritto risponde dei medesimi obblighi di chi scrive senza tessera. Chi non appartiene all'Ordine non risponde a un collegio di pari, ma risponde direttamente alla Magistratura ordinaria e al corpo sociale. Non è una fuga dalle regole — è l'accettazione del giudizio di diritto comune nella sua forma più diretta.

Scrivo nella piena consapevolezza di questa responsabilità. Proprio per questo esercito il diritto con rigore: verifico le fonti, distingo i fatti dalle opinioni, mantengo la continenza formale, mi attengo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza per il diritto di critica legittima. La responsabilità non è una limitazione alla libertà — è la sua condizione di serietà.

— *Art. 595 c.p. (diffamazione); art. 596-bis c.p. (aggravante a mezzo stampa) — responsabilità identica per tutti, indipendentemente dall'iscrizione all'Ordine.*

5. Testata registrata e direttore responsabile: l'equivoco del web

La Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Legge sulla stampa) impone l'obbligo di registrazione per le pubblicazioni periodiche e richiede un direttore responsabile

iscritto all'albo. Tuttavia, la Corte di Cassazione penale a Sezioni Unite, con la sentenza n. 31022 del 2015, ha operato una distinzione fondamentale.

Non tutti i siti web sono automaticamente equiparabili a una pubblicazione periodica registrata. Per esserlo, devono presentare i requisiti di periodicità, professionalità e organizzazione strutturata tipici di una testata giornalistica come impresa editoriale. Un blog personale, un sito di opinioni o un archivio di saggi, se non hanno le caratteristiche di un'impresa editoriale strutturata, non ricadono nell'obbligo di registrazione.

La qualificazione giuridica dipende dalla struttura sostanziale dell'attività, non dal nome del dominio o dal server su cui è ospitato il sito.

Vale ribaltare un argomento che potrebbe essere usato in modo ostile: l'assenza di un Direttore Responsabile non è una lacuna di controllo, ma **l'assunzione di una responsabilità totale e diretta dell'autore**. Chi scrive senza struttura gerarchica non si nasconde dietro a nessuno: risponde personalmente di ogni parola, senza deleghe e senza scudi intermedi. È una forma di accountability più diretta, non meno seria, di quella ordinistica.

Cass. pen. SS.UU. n. 31022/2015 — l'obbligo di registrazione e di direttore responsabile si applica solo a pubblicazioni con caratteristiche di impresa editoriale strutturata.

6. Il contesto europeo: diritto fondamentale sovranazionale

In molti Stati membri dell'Unione Europea — Germania, Paesi nordici, ma anche il Regno Unito prima del recesso — non esiste un albo obbligatorio per esercitare l'attività giornalistica o pubblicistica. L'accesso è libero e la regolamentazione è affidata alla responsabilità civile e penale comune a tutti i cittadini.

A livello sovranazionale, l'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo garantisce a ogni persona la libertà di espressione, comprensiva della libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella fondamentale sentenza **Handyside v. United Kingdom (1976)**, ha stabilito che la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di ogni società democratica e si applica non solo alle informazioni o alle idee accolte con favore, ma anche a quelle che offendono, scioccano o turbano.

Le eventuali restrizioni alla libertà di espressione devono essere previste dalla legge, perseguire uno scopo legittimo e risultare **necessarie in una società democratica** — criterio di stretta proporzionalità che limita fortemente qualsiasi interpretazione estensiva degli obblighi ordinistici.

Art. 10 CEDU; Corte EDU, Handyside v. United Kingdom (1976) — la libertà di espressione tutela anche le idee scomode; le restrizioni devono essere strettamente proporzionate.

7. Intelligenza artificiale e responsabilità dell'autore

Il ricorso a strumenti di intelligenza artificiale come supporto alla ricerca, alla redazione o alla revisione non modifica in alcun modo la qualificazione giuridica dell'attività svolta. L'intelligenza artificiale è uno strumento, al pari di una penna o di

un motore di ricerca. La responsabilità di ciò che viene pubblicato resta interamente e personalmente in capo all'autore umano che utilizza lo strumento, ne verifica l'output e ne assume la paternità intellettuale.

Sul piano del trattamento dei dati personali, il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) stabilisce all'art. 4 che il "**titolare del trattamento**" è la persona fisica che determina le finalità e i mezzi del trattamento. La responsabilità è personale e prescinde da qualsiasi titolo professionale.

L'art. 85 del GDPR prevede espressamente una **deroga per finalità giornalistiche, accademiche, letterarie e artistiche**: questa deroga si applica in ragione della **funzione** svolta, non dell'appartenenza ordinistica. La natura saggistica e analitica di OfflineMind rientra esplicitamente in questa fattispecie.

GDPR art. 4 (responsabilità personale del titolare); art. 85 (deroga per finalità giornalistiche, accademiche, letterarie, artistiche – applicabile in ragione della funzione, non del titolo ordinistico).

8. Clausola di trasparenza: assenza di compenso e di pubblicità

Questa sezione non è un adempimento formale. È una dichiarazione consapevole che rafforza ulteriormente il quadro giuridico.

L'attività pubblicata su OfflineMind.com è svolta a titolo completamente gratuito. Non percepisco alcun compenso, rimborso, provvigione o vantaggio economico diretto o indiretto per gli scritti pubblicati. Il sito è inoltre **privo di qualsiasi forma pubblicitaria**: non ospita banner, inserzioni, contenuti sponsorizzati o affiliate marketing. Questa scelta è strutturale e coerente con la natura dell'attività.

Sul piano dell'art. 348 c.p., l'esclusione della fattispecie di esercizio abusivo della professione si fonda su tre elementi che nella presente attività sono tutti simultaneamente assenti: **assenza di lucro; assenza di continuità lavorativa subordinata; assenza di pretesa di appartenenza all'albo**. La concorrenza di questi tre elementi non lascia spazio ad alcuna contestazione fondata.

L'iscrizione all'albo dei pubblicisti richiede espressamente una collaborazione **retribuita** con testate registrate: requisito assente per definizione strutturale. L'attività di OfflineMind.com è un esercizio puro dell'art. 21 Cost., privo di qualsiasi elemento che la avvicini alla fattispecie professionale regolamentata.

Art. 348 c.p. – i tre elementi escludenti (assenza di lucro, di continuità lavorativa, di pretesa ordinistica) sono tutti simultaneamente assenti. Legge 69/1963, art. 1 – l'iscrizione al pubblicistico richiede collaborazione retribuita: requisito assente per definizione.

9. Posizione personale: il dissenso culturale come esercizio di libertà

Alla luce di quanto esposto, chiarisco la mia posizione personale.

- Non uso il titolo di giornalista, né lo rivendico.
- Non esercito funzioni che la legge riserva esclusivamente agli iscritti all'Ordine.

- Non registro una testata ai sensi della legge 47/1948, in quanto la mia attività non presenta i requisiti strutturali per esservi soggetta.
- Scrivo e pubblico in qualità di autore indipendente, esercitando il mio diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero.

Non contesto la validità formale delle leggi vigenti. Riconosco che la legge 69/1963 è stata ritenuta costituzionalmente legittima. Ciò che esprimo è un **dissenso culturale** profondo rispetto a un modello ordinistico che considero un'anomalia storica nel panorama europeo: una corporazione che tende a confondere la tutela di una professione con una pretesa di monopolio su un diritto fondamentale.

Il dissenso, anche radicale, è pienamente tutelato dall'articolo 21 della Costituzione e dall'art. 10 CEDU. La violazione della legge sarebbe altra cosa. Rispetto la legge, ma esercito il diritto di criticarne lo spirito e gli effetti sul piano culturale e sociale. Non chi si sostituisce al professionista, ma chi esercita la propria **sovranità di cittadino**.

PARTE SECONDA

Analisi Sistemica

Gerarchia costituzionale, contesto evolutivo e scenari giurisprudenziali

10. Premessa metodologica

La Parte Prima ha affermato la legittimità costituzionale dell'autorialità indipendente sul piano della dichiarazione personale. Il passo successivo non è più difensivo, ma sistemico: comprendere se l'art. 21 della Costituzione, quale diritto fondamentale, mantenga oggi una posizione di prevalenza sostanziale rispetto alla disciplina ordinistica, e quale sarebbe l'orientamento della Corte Costituzionale se investita della questione nel contesto attuale.

La questione non è polemica ma strutturale. Tre domande la fondano: la libertà precede la professione sul piano logico e giuridico? La regolazione professionale può incidere indirettamente sulla libertà? Come risponderebbe oggi la Corte Costituzionale?

11. Gerarchia delle fonti: il primato costituzionale

Nel sistema italiano la Costituzione è fonte sovraordinata rispetto alle leggi ordinarie. Le leggi ordinarie non possono contraddirla, non possono svuotarne il contenuto essenziale, devono rispettare il principio di proporzionalità.

L'art. 21 Cost. tutela tutti — non categorie professionali, non soggetti abilitati, ma ogni individuo in quanto tale. La Corte Costituzionale ha qualificato questa libertà come “*pietra angolare dell'ordine democratico*” (sent. 1/1956) e come diritto centrale nel sistema dei valori fondamentali (sent. 84/1969). Ciò significa che nell'operazione di bilanciamento costituzionale, l'art. 21 gode di una posizione privilegiata: le limitazioni sono ammesse, ma devono superare un test di proporzionalità rigoroso.

Il punto di equilibrio fissato dalla Corte con la sentenza n. 11/1968 è chiaro: l'Ordine disciplina l'esercizio professionale, non la libertà di manifestazione del pensiero. La Corte non ha mai riconosciuto all'Ordine un monopolio sul diritto di informare. Ha ritenuto legittima la regolazione di un'attività lavorativa organizzata — nulla di più.

Corte Cost. n. 1/1956, n. 84/1969, n. 11/1968 — gerarchia costituzionale e limite della disciplina ordinistica.

12. Il contesto del 1968 e il contesto del 2026

La sentenza del 1968 fu emessa in un contesto materiale profondamente diverso da quello attuale. Nel 1968 l'informazione era mediata quasi esclusivamente dalla stampa tradizionale; l'accesso ai mezzi di diffusione era strutturalmente limitato e richiedeva risorse organizzative significative; il pluralismo informativo era necessariamente affidato a soggetti organizzati.

Nel 2026 ogni individuo può pubblicare globalmente a costo zero. L'ecosistema informativo è digitale e diffuso. La distinzione tra produttore e fruitore di contenuti è attenuata al punto da essere quasi irriconoscibile nei termini in cui la concepiva il legislatore del 1963. L'autorità epistemica — la credibilità di chi informa — non coincide più con l'iscrizione a un albo, ma si costruisce sulla qualità, sulla coerenza e sulla trasparenza dell'autore nel tempo.

Questo mutamento non rende automaticamente incostituzionale la legge 69/1963, ma **ne modifica il contesto materiale di applicazione** in modo sostanziale. Una norma nata per regolare un mercato dell'informazione oligopolistico opera oggi in un ecosistema radicalmente plurale. Il peso della sua incidenza sulla libertà è strutturalmente diverso.

13. Se la Corte fosse investita oggi: i tre parametri

Se la questione di legittimità costituzionale della legge 69/1963 fosse riproposta oggi, la Corte utilizzerebbe i seguenti parametri di giudizio.

A) Assenza di monopolio sul diritto di informare

La Corte chiederebbe: i non iscritti sono impediti dall'esprimersi? È vietato pubblicare contenuti informativi senza iscrizione? La risposta attuale è negativa. Questo elemento è decisivo per la tenuta costituzionale del sistema. Finché l'ordinamento non vieta ai non iscritti di informare, criticare, analizzare e pubblicare, la legge 69/1963 supera il primo filtro di compatibilità costituzionale.

B) Proporzionalità della disciplina professionale

La Corte valuterrebbe se la regolazione sia necessaria, ragionevole, e non produca effetti dissuasivi indiretti sulla libertà di espressione. Finché l'Ordine disciplina solo l'accesso a determinate qualifiche professionali e lo svolgimento di attività lavorativa organizzata, la legge resta compatibile con l'art. 21. Il test di proporzionalità, tuttavia, diventerebbe più stringente qualora l'ordinamento producesse effetti di fatto escludenti nei confronti dei non iscritti.

C) Effetti concreti sul pluralismo

Un eventuale mutamento giurisprudenziale potrebbe avvenire solo se fosse dimostrato che il sistema ordinistico limita il pluralismo sostanziale, attribuisce privilegi pubblici sproporzionati, o genera discriminazioni irragionevoli tra soggetti che svolgono la medesima funzione informativa. Ad oggi, tali elementi non appaiono strutturalmente determinanti — ma il dibattito è aperto, e il contesto digitale potrebbe accelerarne l'emersione.

Parametri di giudizio ricavati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla dottrina in materia di bilanciamento dei diritti fondamentali.

14. Il diritto europeo come parametro evolutivo

L'art. 10 CEDU tutela la libertà di espressione in modo ampio e non riserva questa tutela a soggetti professionalmente qualificati. La Corte di Strasburgo applica un criterio rigoroso: le restrizioni alla libertà di espressione sono ammesse solo se previste dalla legge, perseguono uno scopo legittimo, e sono **necessarie in una società democratica** — con quest'ultimo elemento inteso in senso restrittivo.

Nella sentenza *Handyside v. United Kingdom* (1976), la Corte EDU ha stabilito che la libertà di espressione vale non solo per le idee accolte con favore, ma anche per quelle che offendono, scioccano o turbano: questo è il pluralismo senza cui non esiste democrazia. Un sistema ordinistico sarebbe censurabile dalla Corte EDU solo se producesse esclusione effettiva dei non iscritti, sanzioni sproporzionate, o limitazione concreta del diritto di espressione. Non è questo il caso dell'ordinamento italiano attuale.

Resta aperta, tuttavia, una questione evolutiva: man mano che i contenuti digitali prodotti da non iscritti acquisiscono rilevanza pubblica equivalente a quella delle testate tradizionali, la distinzione tra chi beneficia delle tutele e chi no potrebbe essere sottoposta a un più severo scrutinio da parte della Corte EDU sul piano della non discriminazione.

Art. 10 CEDU; Handyside v. United Kingdom (1976); dottrina del margine di apprezzamento applicata ai sistemi ordinistici nazionali.

15. Il nodo teorico: la precedenza ontologica della libertà

Il conflitto apparente tra art. 21 e legge 69/1963 nasce da un equivoco concettuale che merita di essere risolto con precisione.

Esistono due piani distinti e non sovrapponibili. Il primo è il **diritto universale di esprimersi**: appartiene a ogni individuo in quanto tale, preesiste a qualsiasi ordinamento positivo, ed è riconosciuto — non attribuito — dalla Costituzione. Il secondo è la **regolazione di una professione organizzata**: disciplina chi fa dell'informazione un'attività lavorativa strutturata, crea un sistema di responsabilità deontologica collettiva, definisce requisiti di accesso a determinate qualifiche.

La libertà è ontologicamente — e quindi giuridicamente — precedente. La professione è una modalità organizzativa secondaria che opera su un piano diverso. L'errore concettuale che alimenta la confusione pubblica è trattare questi due piani come se fossero in concorrenza: non lo sono. La regolazione professionale può

coesistere con la libertà universale, a condizione che non invada il territorio del diritto fondamentale. Quando lo invade, la Costituzione prevale.

Nella dottrina costituzionalistica italiana, questo principio è ricondotto alla nozione di **contenuto essenziale** dei diritti fondamentali: ogni diritto ha un nucleo che non può essere compresso da nessuna legge ordinaria, pena l'incostituzionalità. Per l'art. 21, quel nucleo è la libertà di chiunque di esprimersi, pubblicare, informare e criticare — con o senza tessera.

16. La posizione dell'autore indipendente nel sistema

Alla luce dell'analisi sistemica, la posizione dell'autore indipendente può essere collocata con precisione all'interno del quadro normativo.

L'autore indipendente esercita un diritto primario garantito dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 CEDU. Non invade funzioni riservate agli iscritti all'Ordine. Non utilizza titoli professionali protetti. Non svolge attività lavorativa regolamentata dalla legge 69/1963. La sua posizione è pienamente compatibile con la Costituzione, con la legge ordinaria, con la giurisprudenza costituzionale e con il diritto europeo.

Il conflitto, quando esiste, non è giuridico — è **culturale**. È il conflitto tra chi ritiene che l'informazione di qualità possa provenire solo da soggetti certificati, e chi ritiene che la qualità si misuri sulla coerenza, la correttezza del metodo e la responsabilità dell'autore, indipendentemente dall'appartenenza a qualsiasi albo.

Su questo secondo terreno — culturale, non giuridico — il dibattito è aperto e legittimo. Ma non può essere condotto usando argomenti giuridici come armi retoriche, perché il diritto, letto correttamente, non supporta la tesi dell'esclusività ordinistica.

Conclusione: la libertà come sistema, non come eccezione

I due piani di questo documento — la dichiarazione personale e l'analisi sistemica — convergono in un punto solo: **l'autorialità indipendente non è un'eccezione tollerata dall'ordinamento, ma una forma pienamente legittima di esercizio della sovranità costituzionale del cittadino.**

La libertà è primaria. La professione è regolata. Il punto di equilibrio resta la proporzionalità. E nell'ordinamento attuale — letto senza sovrainterpretazioni corporative — chi scrive, pubblica, analizza e critica senza tessera, senza compenso, senza pubblicità e senza rivendicare titoli riservati non viola alcuna norma. Abita il diritto più alto.

Se la questione fosse riproposta oggi alla Corte Costituzionale, è altamente probabile che essa confermasse la legittimità della disciplina professionale, ribadisse l'assenza di monopolio sul diritto di informare, e rafforzasse la tutela della libertà di espressione digitale. L'art. 21 non opera come clausola di annullamento automatico delle leggi ordinarie — opera come limite invalicabile che quelle leggi non possono attraversare.

Questo documento non chiede permessi. Dichiara una posizione, la fonda giuridicamente, la colloca nel sistema. Non è la voce di chi si difende, ma di chi **abita consapevolmente la legge più alta**.

“Non è la tessera a fare la verità, ma la coerenza tra il fatto e la parola.”

Tavola delle fonti giuridiche

Fonti costituzionali

Art. 21 Cost. — Libertà di manifestazione del pensiero ("tutti")

Corte Cost. n. 1/1956 — Libertà di espressione come pietra angolare della democrazia

Corte Cost. n. 84/1969 — Posizione centrale della libertà di stampa nel sistema dei diritti

Corte Cost. n. 11/1968 — Legittimità della legge 69/1963; distinzione tra libertà e professione

Corte Cost. n. 122/1970 — Estensione dell'art. 21 ai nuovi mezzi di comunicazione e diffusione

Fonti legislative

Legge 3 febbraio 1963, n. 69 — Ordinamento della professione di giornalista

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 — Legge sulla stampa

Art. 348 c.p. — Esercizio abusivo della professione

Art. 595 c.p. — Diffamazione

Art. 596-bis c.p. — Diffamazione a mezzo stampa

D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. — Codice della privacy (attuazione GDPR in Italia)

Giurisprudenza di legittimità

Cass. pen. Sez. V, 18 ottobre 1984, n. 5259 — Diritto di cronaca ("decalogo del giornalista")

Cass. civ. Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525 — Bilanciamento tra cronaca e tutela della reputazione

Cass. pen. Sez. V, n. 16712/2010 — Diritto di critica; non richiede verità oggettiva del fatto narrato

Cass. pen. SS.UU., n. 31022/2015 — Registrazione testate online; requisiti di impresa editoriale strutturata

Fonti europee e convenzionali

Art. 10 CEDU — Libertà di espressione per ogni persona

Corte EDU, *Handyside v. United Kingdom*, 7 dicembre 1976 — Fondamento europeo della libertà di espressione; tutela delle idee scomode

Regolamento UE 2016/679 (GDPR), art. 4 — Responsabilità personale del titolare del trattamento

Regolamento UE 2016/679 (GDPR), art. 85 — Deroga per finalità giornalistiche, accademiche, letterarie e artistiche

Salvatore Martino | *Febbraio 2026*
offlinemind.com